

STATUTO

"FIORI DI BACH" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA FISCARA 21

Numero REA: CT - 306883

Codice fiscale: 04601770870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2008 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	
	AL REP. N. 2010/1018	
	STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA	
	COOPERATIVA "FIORI DI BACH" società cooperativa sociale	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità	
	prevalente, denominata "FIORI DI BACH" società cooperativa	
	sociale.	
	ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Caltagirone,	
	all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle	
	dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Im-	
	prese.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimen-	
	to della sede in comune diverso da quello indicato.	
	La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza	
	stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo. Il domicilio dei soci,	
	per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro	
	soci.	
	ART. 3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e	

potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - La Società, senza finalità di lucro, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

ART. 5 - La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra quelle che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, e all'uopo intende effettuare:

- l'assistenza agli anziani non autosufficienti e disabili;
- la realizzazione di C.T.R. (Comunità Terapeutiche Riabilitative), di R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistite);
- la realizzazione di Istituti psico-pedagogici, Case di cura, Cliniche private;
- la realizzazione di Case protette e di Centri di accoglienza diurni per inabili, minori e anziani;
- la gestione di Centri di accoglienza per persone che hanno problemi comportamentali, handicap di qualsiasi genere e tipo;
- la gestione di Centri di accoglienza per persone con problemi di obesità, cura ed educazione all'alimentazione;

	- la prestazione anche a domicilio o presso centri, di atti-	
	vità sportive, le assistenze ad orientamento con lo scopo di	
	garantire la cura, la salvaguardia e la sorveglianza;	
	- l'assistenza, anche medica, infermieristica e riabilitati-	
	va, la cura e la erogazione di servizi agli anziani, ai mino-	
	ri, agli inabili, anche psichici, ed altri soggetti privi di	
	assistenza familiare, degli ammalati a domicilio, nei centri	
	diurni di comunità alloggio, soggiorni climatici, case di ri-	
	poso, negli ospedali, casa-albergo e tutte le altre istitu-	
	zioni e servizi previsti dalle Leggi Regionali e Nazionali,	
	presso Enti Pubblici e Privati;	
	- l'assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in	
	stato di bisogno assicurando il mantenimento ed il reinseri-	
	mento di detti soggetti nel proprio nucleo familiare;	
	- l'accompagnamento dei non vedenti nei Presidi pubblici e	
	privati, l'assistenza e la cura di soggetti anziani portatori	
	di handicap a domicilio, negli ospedali, luoghi di villeggia-	
	tura, istituti scolastici, Centri e istituzioni private e	
	tutti gli altri servizi previsti dalla L.R.S. del 18 aprile	
	1981;	
	- l'assistenza, anche medica, infermieristica e riabilitati-	
	va, l'accoglienza, la cura e la erogazione di servizi agli	
	extracomunitari e stranieri in genere, anche minori, inabili,	
	privi di assistenza familiare, ammalati;	
	- i servizi di accompagnamento e trasporto di soggetti anzia-	

	ni e portatori di handicap;	
	- l'informazione e studio sul fenomeno delle tossicodipenden-	
	ze, gestione ed istituzione di centri di abilitazione, assi-	
	stenza presso Comunità terapeutiche, prevenzione della tossi-	
	comania e riabilitazione e assistenza dei tossicodipendenti	
	ai sensi delle leggi in vigore;	
	- l'erogazione di servizi nei seguenti settori: segretario	
	sociale, servizio sociale-professionale, assistenza domici-	
	liare, per la prevenzione del disadattamento e della crimina-	
	lità minorile, con particolare riferimento alle seguenti ul-	
	teriori attività:	
	- lo svolgimento di servizi sociali a favore di minori, anche	
	attraverso la gestione di asili nido, ludoteche e scuole ma-	
	terne, nonché servizi ausiliari;	
	- lo svolgimento di servizi sociali a favore di adolescenti e	
	giovani volti alla prevenzione del disadattamento, del bulli-	
	smo e della criminalità minorile, mediante la gestione di	
	servizi e di interventi finalizzati al trattamento e al so-	
	stegno di adolescenti e giovani in difficoltà;	
	- l'istituzione e/o la gestione di centri di accoglienza per	
	minori in attesa di affidamento e/o adozione definitiva con	
	l'ausilio di equipe psico-pedagogiche altamente specializza-	
	te, nonché di case di accoglienza per gestanti e ragazze ma-	
	dri e famiglie in difficoltà; il tutto in funzione del recu-	
	pero di persone svantaggiate, anche a mezzo di attività di a-	

	nimazione sportiva;	
	- corsi di formazione per operatori finalizzati alla ricerca	
	sul territorio attraverso la rilevazione e l'analisi dei bi-	
	sogni per la programmazione e attuazione di attività di pre-	
	venzione primaria e secondaria per giovani svantaggiati;	
	- corsi di formazione per la gestione di attività ricettive	
	del turismo sociale, pensioni per turisti di passaggio, mense;	
	- corsi di formazione, dibattiti nelle scuole e tutoraggi ri-	
	volti sia ai genitori che agli allievi delle scuole al fine	
	di favorire i rapporti genitori-figli, allievi - professori;	
	- corsi di formazione professionale, permanente, continua,	
	obbligo formativo e professionale;	
	- gestione di attività di formazione professionale ed adde-	
	stramento realizzate anche con l'ausilio di Enti Pubblici e	
	di tutti gli enti competenti;	
	- formazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini	
	e degli Enti pubblici e privati, anche con attività editoria-	
	li quali pubblicazioni di libri, opuscoli, riviste, video,	
	compact disk e altro;	
	- la gestione di attività ricettive del turismo sociale, pen-	
	sioni per turisti di passaggio, mense;	
	- attività di ricerca sul territorio mirata alla rilevazione	
	dei fenomeni sociali che creano malessere, devianza, emargi-	
	nazione, con elaborazioni di piani di intervento e relativa	
	realizzazione;	

	- iniziative e servizi per il sostegno alle famiglie con par-	
	ticolari difficoltà ove vivono minori a rischio o nelle quali	
	occorre agevolare il loro reinserimento;	
	- iniziative e servizi per il sostegno di servizi sociali già	
	in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai Co-	
	muni o in convenzione, nonché la realizzazione di attività	
	diurna e serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facili-	
	tare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione	
	culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attività	
	sociali;	
	- iniziative e servizi per l'accoglienza di minori che vivono	
	in stato di trascuratezza e di pericolo;	
	- la diffusione e la promozione della cultura in genere, uti-	
	lizzando ogni strumento (conferenze, mostre, seminari, conve-	
	gni, corsi di orientamento e formazione);	
	- la fornitura ai soci e ai non soci di quotidiani, periodici,	
	libri, opuscoli e di tutto quanto corrisponda con le loro	
	aspirazioni, i loro orientamenti ed interessi sociali e cul-	
	turali;	
	- la gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed e-	
	ducativi direttamente o tramite le imprese consorziate, a	
	favore di anziani, inabili, minori, tossicodipendenti, stra-	
	nieri immigrati, detenuti, famiglie, fra cui, solo a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	- la gestione di servizi di assistenza domiciliare e presso	

	ospedali, case di cura, casa famiglia e case di riposo;	
	- la gestione di attività e servizi di riabilitazione e di	
	assistenza medico-specialistica;	
	- la gestione di servizi domiciliari di assistenza infermie-	
	ristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura	
	da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da	
	effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di acco-	
	glienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc..);	
	- l'organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e	
	di riabilitazione psicosociale sia a favore di ex degenti di	
	ospedali psichiatrici, che di soggetti in trattamento psi-	
	chiatrico;	
	- il servizio di trasporto a favore anche di soggetti appar-	
	tenenti a categorie svantaggiate;	
	- l'organizzazione di iniziative di animazione del tempo li-	
	bero, quali le attività sportive, ricreative e culturali,	
	quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di te-	
	rapia occupazionale e di ippoterapia, arteterapia, ergotera-	
	pia, musicoterapica, ortoterapia;	
	- la realizzazione e la gestione di servizi e strutture diur-	
	ne e/o residenziali come comunità alloggio, casa famiglia,	
	centri diurni, centri assistenza e di incontro, case protet-	
	te, case di riposo, centri di accoglienza, centri di ristora-	
	zione, centri di aggregazione, centri di accoglienza ad ospi-	
	talità diurna o a residenza temporanea, istituti di ricovero	

	a convitto e semiconvitto, centri residenziali assistiti, re-	
	sidenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche assistite;	
	- la promozione e la gestione di soggiorni estivi ed inver-	
	nali, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli u-	
	tenti come realizzazione e gestione di colonie marine e mon-	
	tane, soggiorni vacanze, gite, servizi ludici e ricreativi,	
	gruppi ricreativi e residenziali estivi, feste, attività gin-	
	nico sportive;	
	- la promozione e gestione di sportelli di orientamento, di	
	affido familiare, segretariato sociale, informa giovani;	
	- l'istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne,	
	e di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di colle-	
	gamento, prestando assistenza ed orientamento ai bambini, cu-	
	rando la salvaguardia, la sorveglianza, tenendo presenti gli	
	aspetti educativi e pedagogici;	
	- il servizio di telesoccorso e teleassistenza;	
	- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo anche di persone svantaggiate, fra le quali, solo a ti-	
	tolo esemplificativo:	
	- l'organizzazione e gestione, anche in proprio, di aziende	
	agricole, forestali, florovivaistiche:	
	- l'organizzazione e gestione di attività di conservazione e	
	trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;	
	- l'esecuzione di lavori e gestione di spazi verdi, pubblici	

	e privati, nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria di	
	cigli stradali e viabilità urbana ed extraurbana in genere;	
	- la produzione e commercializzare di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili	
	e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria,	
	bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza,	
	che rientrino nella logica del commercio equo e solidale;	
	- disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti,	
	richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia,	
	spedizione a mezzo posta e corriere;	
	- lavorazioni artigianali in legno, ferro battuto, alluminio ed altri materiali;	
	- riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori, ritiro,	
	riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili,	
	oggetti da rigattiere, elettrodomestici, veicoli;	
	- raccolta, riparazione, riciclaggio e successiva vendita di computers,	
	elettrodomestici e componenti e elettronici;	
	- raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate	
	raccolte in modo anche differenziato;	
	- raccolta e spazzamento di rifiuti urbani esterni;	
	- spazzamento di superfici pubbliche e private;	
	- commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e	
	conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di	

	rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone,	
	metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;	
	- demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;	
	- smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in pro-	
	totipo in particolare basate su tecnologie particolari;	
	- stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da	
	attività sanitarie;	
	- gestione negozi per la vendita di indumenti usati e prodot-	
	ti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'in-	
	grosso;	
	- pulitura e installazione di grondaie, pulitura di tombini;	
	- cura, manutenzione e pulizia di: stabili, mezzi di traspor-	
	to, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde at-	
	trezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di	
	servizio (lidi, parcheggi ecc.), cabine telefoniche e di tut-	
	ti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	- trasporti speciali, trasporto materiali di risulta e di	
	facchinaggio;	
	- gestione di parcheggi anche a pagamento;	
	- disinfezione e derattizzazione in ambienti e strutture	
	pubbliche e private;	
	- trasloco pubblico e privato;	
	- commercializzazione di prodotti derivanti dalle attività di	
	selezione, recupero e riciclaggio di rifiuti urbani da rac-	
	colta differenziata e di rifiuti speciali, quali indumenti,	

	accessori ed abbigliamento ed altri manufatti tessili o arti-	
	coli in pellame derivanti da cicli di post consumo, elettro-	
	domestici ed altre apparecchiature elettriche fuori uso, beni	
	durevoli e macchine esauste per ufficio arredi ed altri manu-	
	fatti realizzati con materiale rigenerato;	
	- produzione e commercializzazione di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobi-	
	li e arredamento, complementi di arredo in legno, terracotta,	
	ceramica, porcellana, vetro, vimini, giunco, ferro, ottone,	
	rame, etc..	
	- gestione di strutture turistiche ricettive e pubblici e-	
	sercizi, con somministrazione di bevande ed alimenti;	
	- erogazione di servizi e forniture per manifestazioni, con-	
	gressi, fiere spettacoli in genere;	
	- lavanderia industriale, disinfestazione, derattizzazione e	
	sanificazione di ambienti pubblici e privati.	
	La società potrà attuare la collaborazione con altre società	
	cooperative, enti e consorzi, nazionali ed internazionali an-	
	che aventi gli stessi scopi sociali, aderire ad organismi re-	
	gionali e nazionali di cooperative e/o loro consorzi o asso-	
	ciazioni.	
	La società potrà creare corsi di addestramento ed aggiorna-	
	mento professionale dei soci al fine di elevare le capacità	
	di intervento nei settori sopra citati.	
	Ove necessario ai sensi di legge, la società si avvarrà di	

	professionisti iscritti negli appositi Albi professionali i	
	quali risponderanno direttamente e personalmente nei confron-	
	ti dei terzi per l'opera prestata.	
	Per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo sociale, la	
	società potrà:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	- utilizzare eventuali provvidenze pubbliche e private che l'attuale o futura legislazione mettesse a disposizione, anche con riferimento alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile;	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci. Per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (ad eccezione delle attività finanziarie riservate ai sensi del T.U. 385/93 e dei decreti del Ministero del Tesoro) necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, in quanto ad essi integrativi, purchè si svolgano nei limiti consentiti dalle leggi e utilizzare tutte le agevolazioni previste dalle Leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie.	
	TITOLO III - SOCI	
	ART. 6 - Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	

	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora	
	i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere	
	tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione	
	il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione. Possono essere soci tutti coloro che,	
	avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado	
	di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle at-	
	tività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione professionale, possano par-	
	tecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attiva-	
	mente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In dero-	
	ga a quanto precede, possono essere ammessi come soci coope-	
	ratori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della Coopera-	
	tiva.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva. Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono i-	
	scritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corri-	
	sposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	

	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei so-	
	ci. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci. Per quanto non previsto nel pre-	
	sente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di	
	cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.	
	ART. 7 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con delibera-	
	zione degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nasci-	
	ta, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto di-	
	verso: denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominati-	
	vo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva at-	
	tività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod.civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deli-	

	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei	
	soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il so-	
	vraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio	
	può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convoca-	
	zione. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. La de-	
	libera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel	
	libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano sta-	
	ti effettuati i versamenti di cui all'art.8. Trascorso un me-	
	se dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inef-	
	ficace.	
	ART. 8 - I soci ammessi sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel re-	
	golamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del comma 3 dell'art.2528	
	c.c.	
	ART. 9 - E' fatto divieto ai soci di associarsi contempora-	
	neamente ad altre cooperative o società che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplicino attività concor-	
	rente. E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subor-	
	dinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in ef-	
	fettiva concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere atti-	
	vità concorrenti in proprio.	
	Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'assemblea	
	dei soci.	
	TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 10 - La qualità di socio si perde per recesso, decaden-	
	za, esclusione, per causa di morte o scioglimento della per-	
	sona giuridica socia.	
	ART. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovino più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legitti-	
	mino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso. Ove non sussistano i presupposti	
	per il recesso, gli amministratori devono darne immediata co-	
	municazione al socio che entro trenta giorni dalla comunica-	
	zione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competen-	
	te per territorio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda	
	il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfe-	
	zionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero	
	dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ART. 12 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministra-	
	tivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falli-	
	ti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver di-	
	ritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di soprav-	
	venuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai	

	lavori dell'impresa sociale. Quando ricorrano particolari e-	
	sigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di	
	escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il li-	
	mite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha	
	effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dal-	
	l'annotazione nel libro dei soci.	
	ART. 13 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo ammini-	
	strativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dal regolamento	
	interno o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.2531	
	c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento	
	da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei	
	requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 c.c..	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazio-	
	ne dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio	

	può proporre opposizione al Tribunale competente per territo-	
	rio entro trenta giorni dalla comunicazione. In caso di op-	
	posizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione. L'esclusione	
	diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	ART. 14 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante racco-	
	mandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comuni-	
	cazione si applica anche per le richieste di recesso presen-	
	tate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Coope-	
	rativa.	
	ART. 15 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno sol-	
	tanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi ef-	
	fettivamente versato al netto delle eventuali perdite, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitata-	
	mente al socio si è verificato. Il diritto al rimborso, salvo	
	il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esi-	
	gibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni succes-	
	sivi alla approvazione del bilancio dell'esercizio, nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo in-	

	sindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed	
	i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la correspon-	
	sione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo	
	di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	ART. 16 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata si ma-	
	tura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte. Gli eredi e/o legatari del	
	socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere	
	di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in ca-	
	so di pluralità di eredi e/o legatari questi devono nominare	
	un rappresentante comune.	
	L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro ses-	
	santa giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	ART. 17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi	
	e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma	
	scritta il rimborso entro e non oltre trenta giorni dalla	
	scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	precedenti articoli 15 e 16. Gli eredi e/o legatari del socio	
	defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di li-	
	quidazione della quota, idonea documentazione ed atto noto-	
	rio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono	
	gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico	

	delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non	
	sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle co-	
	munque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria. Per il periodo di un anno dalla cessazione il	
	socio risponde verso la società per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine	
	venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V - TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 18 - Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di pa-	
	rità di trattamento. I rapporti fra la società ed i soci la-	
	voratori saranno oggetto di apposito regolamento interno re-	
	datto ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	ART. 19 - Il regolamento interno ai sensi della legge 3 apri-	
	le 2001 n.142 dovrà essere redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci della coopera-	
	tiva. Ogni modificazione successiva dovrà avvenire con le	
	stesse modalità. L'accettazione del regolamento, in quanto	
	atto fondamentale del rapporto associativo insieme al presen-	
	te statuto, è condizione necessaria all'ammissione dei soci.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 20 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un nume-	
	ro illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale	

	di Euro cinquecento/00 (500,00). Nessun socio potrà possedere	
	un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi	
	stabiliti dalla legge; b) dalla riserva legale formata con le	
	quote degli avanzi di gestione di cui all'art.23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprez-	
	zo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantona-	
	mento costituito a copertura di particolari rischi od in pre-	
	visione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le riserve non possono mai essere ripartite tra i	
	soci cooperatori. Per le obbligazioni sociali risponde sol-	
	tanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	ART. 21 - La quota del capitale sociale sottoscritto in dena-	
	ro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	

	società. Il capitale sociale può essere costituito anche me-	
	diante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le	
	modalità di conferimento si applicano le disposizioni in ma-	
	teria previste dal codice civile.	
	ART. 22 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore del-	
	la cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo. Le quote detenute dai soci non possono essere cedute	
	con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, indicando: il nome, la residenza e	
	tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la	
	cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la società deve i-	
	scrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al	

	socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il dinie-	
	go il socio entro trenta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 23 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza ed appli-	
	cando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilan-	
	cio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società, nonché quant'altro richie-	
	sto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare,	
	compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai	
	soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibi-	
	le tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante	
	la vita della società che all'atto del suo scioglimento;	

	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà	
	superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazio-	
	nale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di stati-	
	stica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'e-	
	sercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In al-	
	ternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà ac-	
	quistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	co. nel rispetto dei limiti previsti all'art.2529 c.c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	

	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzio-	
	ne dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubbli-	
	ci);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a sco-	
	pi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che ap-	
	prova il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla de-	
	stinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la tota-	
	lità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla let-	
	tera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla let-	
	tera a) o a quello previsto dalla lettera f). In caso di uti-	
	li di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei	
	ristorni. Il criterio di imputazione delle somme che la coo-	
	perativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	
	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura del-	
	l'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilan-	
	cio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da at-	

tribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART. 24 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 25 - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo

	raccomandata a mano o con avviso o ricevuta di ricevimento, o	
	da affiggersi presso la sede della cooperativa.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini so-	
	pra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre	
	che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento. L'organo amministrativo potrà a sua di-	
	screzione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel	
	primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diret-	
	ta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	ART. 26 - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo u-	
	tile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività, e la retribuzione an-	
	nuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	

	Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;	
	7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i	
	poteri dei liquidatori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta al-	
	la redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministra-	
	tivo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice	
	ci-vile. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il con-	
	siglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da	
	trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei	
	soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo	
	entro venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di	
	competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illu-	
	strati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci	
	che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a	
	quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	ART. 27 - L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci pre-	
	senti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza as-	
	soluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo,	
	sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei li-	
	quidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei	
	soci della società aventi diritto al voto. In seconda convo-	
	cazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima	
	convocazione. Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema dell'alzata di mano o per divisione, comunque sempre	
	con scrutinio palese.	
	ART. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni,	
	salva diversa determinazione dell'assemblea stessa. Ogni so-	
	cio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote posse-	
	dute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di	
	cinque soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. Ai soci	
	persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote	
	possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro ca-	
	so potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	

	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ART. 29 - L'assemblea è presieduta, a seconda della struttu-	
	razione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consi-	
	glio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in man-	
	canza, da persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea	
	nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30 - L'amministrazione della società è affidata ad uno o	
	più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati	
	dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la	
	composizione entro i limiti suddetti ed i termini di durata.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci. Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Quando l'amministrazione è affidata ad una persona essa assu-	
	merà la carica di amministratore unico con pieni poteri, in-	
	vece quando l'amministrazione della società è affidata a più	
	persone, i soci stabiliscono alternativamente:	
	a. se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in questo caso i soci stessi ne determineranno	
	il presidente;	

	b. se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore	
	disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli al-	
	tri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in	
	ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in	
	forma collegiale di determinate decisioni. Nel caso di nomina	
	di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i	
	poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potran-	
	no essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in	
	via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione po-	
	tranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via	
	congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di	
	nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di am-	
	ministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli	
	amministratori in via congiunta.	
	All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della società. Agli ammini-	
	stratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ra-	
	gioni dell'ufficio.	
	Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono de-	
	terminati dall'assemblea. Può essere accantonata a favore de-	
	gli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità	
	per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione	
	del mandato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di es-	

	si, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della de-	
	liberazione per la nomina dei nuovi amministratori.	
	Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica,	
	per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica	
	non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a	
	tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione ori-	
	ginariamente prescelta e gli amministratori così nominati	
	scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro no-	
	mina. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi moti-	
	vo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla ca-	
	rica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione	
	dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	ART. 31 - Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può	
	eventualmente eleggere uno o più vice presidenti, ai quali	
	sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario. Il	
	Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale	
	ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Euro-	
	pea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei	
	suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato. Esso potrà	
	inoltre svolgere le proprie riunioni per video conferenza. La	

	convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spe-	
	dirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax, messaggio	
	di posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo a di-	
	mostrare l'avvenuta convocazione, da inoltrare almeno tre	
	giorni prima. Si riterrà comunque validamente costituito il	
	Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale	
	convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori	
	e siano presenti o informati della riunione tutti i componen-	
	ti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il dirit-	
	to di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione	
	degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono	
	presiedute, dal presidente o, in mancanza, dall'amministrato-	
	re designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consi-	
	glio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e	
	dal segretario. Il Consiglio di Amministrazione è validamente	
	costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza. Il consiglio di	
	amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni	
	ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi compo-	

	nenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiunta-	
	mente.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i li-	
	miti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate dall'art.2381, comma 4 (reda-	
	zione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di	
	scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e	
	dall'art.2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici).	
	ART. 32 - L'amministratore unico o gli amministratori hanno	
	la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio.	
	Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, la rappresentanza generale della società spetta	
	al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non co-	
	stituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentan-	
	za generale spetta a ciascuno degli amministratori così nomi-	
	nati, in via disgiuntiva o congiuntiva, a seconda che i pote-	
	ri di amministrazione loro attribuiti in occasione della no-	
	mina, siano da esercitarsi in via disgiuntiva o congiuntiva.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	

presentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33 - Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Qualora l'assemblea lo riterrà opportuno, o in caso di obbligo, potrà affidare il controllo contabile ad un revisore unico, anche in assenza del collegio sindacale.

ART. 34 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-

	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effet-	
	tuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	Il revisore unico, se nominato, provvederà a redigere apposi-	
	ti verbali di ispezione contabile secondo la periodicità pre-	
	vista dalle vigenti norme in apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale, o il revisore unico se no-	
	minato, devono specificatamente riferire i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sta-	
	tutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della so-	
	cietà secondo le previsioni del codice civile, dovrà procede-	
	re alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli prefe-	
	ribilmente fra i soci.	
	ART. 36 - In ogni caso di scioglimento della società, l'intre-	
	ro patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incre-	
	mento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 37 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la so-	

	cietà ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, re-	
	lativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge	
	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribuna-	
	le di Caltagirone ad istanza della parte più diligente; il	
	Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riu-	
	niti in assemblea con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie.	
	ART. 39 - La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa	
	nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-oc-	
	ties del Codice civile. La soppressione delle clausole rela-	
	tive alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'as-	
	semblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea	

straordinaria. Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata. Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.to: Triduo Laura - Battaglieri Concettina - Palazzo Filippo
- Giuseppe Bonaccorso.

ESENTE